

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 51 del 23 MAR. 2012

OGGETTO: Corte d'Appello di Messina. Causa "Provincia c/Natalotto Antonino".
Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello. Impegno di spesa di € 1.450,00.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle
adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

| | | | |
|-----|---|--------------------|-----------|
| 1. | Presidente On. Avv. Giovanni Cesare | RICEVUTO | <u>SI</u> |
| 2. | Assessore Dott. Antonino | TERRANOVA | <u>NO</u> |
| 3. | Assessore Dott. Michele | BISIGNANO | <u>SI</u> |
| 4. | Assessore Sig. Renato | FICHERA | <u>SI</u> |
| 5. | Assessore Dott. Rosario | CATALFAMO | <u>NO</u> |
| 6. | Assessore Sig. Dott. Carmelo | TORRE | <u>SI</u> |
| 7. | Assessore Dott. Pasquale | MONEA | <u>SI</u> |
| 8. | Assessore Dott. Salvatore | SCHEMBRI | <u>SI</u> |
| 9. | Assessore Prof. Giuseppe | DI BARTOLO | <u>NO</u> |
| 10. | Assessore Dott. Maria Rosaria | CUSUMANO | <u>NO</u> |
| 11. | Assessore Dott. Maria | PERRONE | <u>SI</u> |
| 12. | Assessore Sig. Giuseppe | MARTELLI | <u>SI</u> |
| 13. | Assessore Dott. Mario | D'AGOSTINO | <u>NO</u> |
| 14. | Assessore Dott. Rosario | VENTIMIGLIA | <u>SI</u> |

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO
Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;


- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche
Dirigente Dr. Antonino Calabrò

Oggetto: Corte d'Appello di Messina. Causa "Provincia c/Natalotto Antonino".
Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello. Impegno di spesa di € 1.450,00.

PROPOSTA

PREMESSO che con sentenza n° 1862/10 il Tribunale di Messina, definendo il giudizio promosso da Natalotto Antonino, ha condannato questa Provincia al risarcimento dei danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, e al pagamento delle spese processuali;

CONSIDERATO che appare necessario proporre appello avverso la suddetta sentenza, poichè ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità dell'Ente, escludendo, pertanto, una corresponsabilità dell'attore;

CHE, pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a proporre appello e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 1.450,00= al lordo degli oneri di legge (dando atto che si tratta di spesa indifferibile ed urgente ai sensi dell'art.163 comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione in giudizio, ne derivi un danno grave e certo per questa Provincia), che a tal fine deve essere impegnata al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio

Prov.le 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta in 3/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Prov.le 2010;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:


PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;
AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a promuovere appello avverso la sentenza n° 1862/10 del Tribunale di Messina, costituendosi in giudizio c/Natalotto Antonino innanzi alla Corte di Appello di Messina, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 1.450,00 al lordo degli oneri di legge (dando atto che si tratta di spesa indifferibile ed urgente ai sensi dell'art.163 comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione in giudizio, ne derivi un danno grave e certo per questa Provincia);

IMPUTARE la somma complessiva di € 1.450,00 al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio Prov.le 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta in 3/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Prov.le 2010;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il responsabile dell'Unità Operativa




Li, 22 MAR. 2011

IL DIRIGENTE



Il Presidente e/o l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 22 MAR. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 15 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 15 FEB. 2012

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. 1801 Atto _____ del _____
Importo € 1.450,00
Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011
Messina 30/12/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to **On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO**

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to **Dott. Michele BISIGNANO**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **Avv. Anna Maria TRIPODO**

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

F.to _____

Messina li. _____

L'ADDETTO

F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia.

CERTIFICA

che la presente deliberazione 2 pubblicata all'Albo di questa Provincia **25 MAR. 2012** giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo. Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche. Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____


IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

F. copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì **23 MAR. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE



F.to **Anna Maria Triposito**

SENT. 1862/2010
 RG. N. 4522/2005
 CRON. 15005/2010
 REP. 2537/2010



TRIBUNALE DI MESSINA
 Sezione Prima Civile

PROCESSO VERBALE D'UDIENZA

L'anno 2010, il giorno 11 del mese di ottobre, avanti a noi Giudice Unico in funzione di giudice istruttore, dott.ssa Viviana Cusolito, viene chiamata la causa iscritta al n. 4522/2005 R.G.

TRA

NATALOTTO Antonino, nato a Patti il 6.1.1970, c.fisc. NTLNNN70A06G377D, ivi residente in via Totoniglio n. 1, elettivamente domiciliato in Messina, viale Boccetta is. 374, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Pipitò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

attore

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato, per la carica in Messina presso la sede del Palazzo dei Leoni ed elettivamente domiciliato in via T. Cannizzaro n. 155, presso lo studio dell'avv. Mariapia Greco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti P.V. 8002760835-

convenuto

Alle ore 10,30 sono comparsi l'avv. A. Pipitò, nell'interesse dell'attore e l'avv. Manlio Greco, per delega dell'avv. M. greco, nell'interesse della convenuta Provincia Regionale i quali precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali ed, in particolare, alle note conclusive depositate.

Il G.I.

Invita i procuratori delle parti alla discussione orale.

L'avv. Pipitò e l'avv. Greco discutono oralmente la causa riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.

Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, alle ore 17,00 pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Antonino Natalotto conveniva in giudizio la Provincia Regionale di Messina chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità di detto Ente per i danni subiti a causa di un sinistro verificatosi sulla strada provinciale che da Sinagra conduce a Raccuja mentre era alla guida della propria vettura, Seat Toledo, sinistro verificatosi a causa di una buca che gli aveva fatto perdere il controllo della vettura che aveva fermato la sua corsa contro il muretto laterale della strada.
 L'attore chiedeva dunque che, in conseguenza del riconoscimento di responsabilità dell'ente convenuto, lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e morali

subiti nella misura risultante in corso di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino al soddisfo.

Si costituiva la Provincia Regionale rilevando che, nel corso di sopralluoghi, non era stata rinvenuta, sul luogo indicato dall'attore, alcuna buca e che invece era stato accertato lo stato di dissesto del tappetino bituminoso superficiale, causato dall'accumulo di detriti provenienti da una strada comunale che si innesta sulla strada provinciale. Rilevava la convenuta che spettava all'attore, ex art. 2043 c.c., dare la prova della responsabilità del'ente ed, infine, contestava la misura dei danni richiesti.

Nel corso del giudizio veniva espletata prova per testi e ctu medico legale sulla persona dell'attore. La domanda avanzata dall'attore è fondata e deve essere accolta.

Ricorre invero nel caso di specie un'ipotesi di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, prevista e disciplinata dall'art. 2051 c.c., così come prospettato da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio.

Invero nell'esposizione dei fatti oggetto di causa, l'attore lamenta che i danni subiti siano stati cagionati dall'incuria della amministrazione provinciale, incuria consistente nell'omessa manutenzione della strada, la quale presentava delle buche.

Preliminarmente, giova ricordare che è ormai pacificamente riconosciuta la configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. in capo alla P.A. nel caso di danni cagionati ai cittadini dall'omessa o carente manutenzione di beni demaniali, in ragione dei poteri e compiti di custodia alla stessa attribuiti dalla legge.

Va altresì osservato che, sebbene una parte della giurisprudenza tenda ad escludere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. per quei beni demaniali (come le strade pubbliche) oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte della collettività (v. Cass. 2410/05), tuttavia essa ritiene comunque che il rapporto di custodia- controllo si riattivi in alcune ipotesi specifiche, che consentono comunque di mantenere il governo della cosa, come nel caso di specie (cfr. Cass. 20823/2006).

Ed invero, presupposti applicativi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2051 c.c. sono la custodia e la derivazione del danno dalla cosa, non altro (nemmeno, in particolare, gli <<indici>>, di fonte giurisprudenziale, della notevole estensione del bene e dell'uso generale della cosa da parte di terzi).

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, cui questo Giudice ritiene di aderire, tale custodia si identifica in una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata, con esclusione quindi della detenzione per ragioni di ospitalità e servizio.

E' dunque la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e la cosa che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di "governo della cosa".

Tale "potere di governo" si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. (Cass. 15383/2006)

Infine, attesa la natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ai fini del riconoscimento della stessa, è onere del danneggiato provare il nesso di derivazione causale dell'evento lesivo dalla cosa, gravando invece sul danneggiante il compito di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale "fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. 858/2009)

Tanto premesso, in diritto, procedendo al vaglio del caso di specie, gli esiti istruttori hanno confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.

Invero i testi Di Perna, Albana, Merendino e Faranda, presenti al fatto (tanto che i primi due hanno accompagnato l'attore alla Guardia Medica - dove, come risulta dai certificati in atti - è stata suturata la ferita riportata dal Natalotto) hanno confermato la presenza della buca sull'asfalto.

In particolare il teste Di Perna (il quale ha riconosciuto nelle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice i luoghi oggetto di causa) ha chiarito che, nel punto in cui si è verificato il sinistro non vi era alcuna stradella mentre circa mt. 200 prima si trova un bivio con una strada in salita. La teste Faranda, inoltre, ha affermato che sulla strada non vi erano detriti.

Tali circostanze (riferite da soggetti indifferenti e, pertanto, privi di interesse al giudizio) consentono di ritenere provato quanto affermato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.

L'Ente convenuto ha sostenuto nella propria comparsa che, a seguito dei rilievi effettuati dopo la comunicazione dell'attore, era emerso che nella zona non vi era alcuna buca. È presente agli atti, al fascicolo di parte convenuta, la prima relazione redatta dal tecnico della Provincia Regionale il quale ha, come detto, escluso la presenza della buca e riferito, invece, dello stato di dissesto del manto bituminoso e della presenza di detriti provenienti dalla strada comunale. È presente in atti, inoltre, una seconda relazione, stilata dal tecnico dell'Ente dopo la presentazione, da parte dell'attore, di documentazione relativa al luogo in cui si è verificato il sinistro.

In detta relazione, si dà atto che "allo stato attuale si nota il rifacimento di varie "pezzature" sull'asfalto" e che "il tratto è formato da un lungo rettilineo, ma con livellata di pendenza diseguale, dovuto al sottofondo non perfettamente costipato e che, quindi, forma dei lievi dossi con minore visibilità in profondità".

Tali circostanze sono state confermate in giudizio dal teste Sandro Mangiapane, dipendente della Provincia Regionale, il quale ha dichiarato che sul tratto interessato vi erano egli sbalzi e testualmente che "sul luogo del sinistro vi erano tracce di buche coperte con rappezzi di asfalto ma non so dire a quando risalisse detta copertura".

Tali circostanze, lette unitamente alle dichiarazioni rese dai testi sopra indicati, consentono di affermare che il fatto non si è verificato nel tratto della strada provinciale che si interseca con la strada comunale e che, invece, lo stesso è avvenuto in un tratto rettilineo (come riportato nelle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice) nel quale (come dimostrano le pezzature di asfalto rivenute dagli stessi tecnici della Provincia) vi erano delle buche. Alla luce di tali considerazioni, è possibile, da un lato escludere la responsabilità di altri Enti (che non sono parti del presente giudizio) ed è, invece, possibile affermare che il fatto sia da addebitare esclusivamente alla Provincia Regionale ex art. 2051 c.c..

Infine deve rilevarsi che parte convenuta non ha offerto prova alcuna del caso fortuito, ovvero di circostanze di carattere imprevedibile ed eccezionale, tali da interrompere il nesso di causalità tra la cattiva manutenzione della strada e l'evento lesivo occorso all'attore.

Da ciò il riconoscimento della responsabilità della Provincia Regionale.

Passando alla determinazione del quantum debeatur, con riguardo al danno da lesione dell'integrità fisica (cd. danno biologico), il consulente tecnico d'ufficio ha accertato una invalidità temporanea totale della durata di 8 giorni, una parziale di 20 giorni al 50%, nonché postumi permanenti in misura del 3%.

Tale valutazione - esente da vizi e censure - si ritiene di condividere tanto per l'eziologia delle lesioni riscontrate che per la quantificazione della conseguente inabilità.

In adesione alla prevalente giurisprudenza, ritiene questo Giudice che per la liquidazione del danno biologico sia equo adottare il criterio del c.d. punto di invalidità, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo c.d. tabellare (cfr., da ultimo, Cass. 19 maggio 1999 n.4852, Cass. 25 maggio 2000 n.6873, Cass. 20 aprile 2001 n. 5910, Cass. 24 aprile 2001 n.6023 ed altre).

Proprio detto criterio è ormai posto a base della liquidazione del danno biologico prima dall'art.5, c. 2°, della legge n.57 del 5 marzo 2001 e ora dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni e secondo i valori aggiornati con il D.M. 27.5.2010 rispetto alle lesioni micropermanenti.

Se è vero infatti che queste norme, si applicano al caso di danni alla persona (nei limiti di lesioni c.d. micropermanenti) determinati da sinistro stradale verificatosi dopo l'entrata in vigore della legge (cioè a decorrere dal 4 aprile 2001 o dal 1 gennaio 2006), è pur vero che gli importi determinati dalla tabella allegata possono essere assunti come valori orientativi per la valutazione equitativa nel presente caso. Ciò, in quanto è da ritenersi che, nell'adottare il valore del primo punto, il legislatore abbia preso a parametro la media dei precedenti giudiziari su base nazionale, si che risulta garantita oltremodo la finalità di uniformare i criteri di liquidazione del danno, ottenendo anche un valore aggiornato; inoltre, i criteri per l'elaborazione della tabella allegata alla legge sono di importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità e decrescente col crescere dell'età - ormai riconosciuti come validi dall'esperienza medico-legale ed assunti a base dell'elaborazione delle c.d. tabelle dei diversi uffici giudiziari (compresa le tabelle del Tribunale di Milano adottate anche da questo Tribunale, prima dell'entrata in vigore della legge 57/2001).

Tenuto conto di ciò, nonché dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (31 anni), il danno biologico, con riferimento al danno da invalidità permanente pari alla percentuale indicata dal ctu (3%), va liquidato nella somma tabellare di complessivi € 2.383,67, già rivalutata alla data odierna.

Tale importo appare del tutto congruo rispetto al caso di specie, in quanto non sono emerse circostanze tali da richiedere una personalizzazione del valore punto preso come parametro.

A tale somma va aggiunta quella destinata a risarcire il danno biologico connesso all'invalidità temporanea. A tal fine, considerato il tipo di lesione riportata e le conclusioni riportate dal c.t.u., appare quo risarcire la somma di € 776,88, così determinata: € 345,28 per inabilità temporanea assoluta per 8 giorni ed € 431,6 per inabilità temporanea parziale per gg. 20 al 50%

090 6783287

Non si ritiene, invece, che spetti alcuna altra somma per risarcire il danno non patrimoniale, nel quale deve ritenersi ormai confluito, alla luce della recente sentenza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 16972/2008), il danno morale, non essendo provata alcuna altra sofferenza che non sia assorbita dal danno così come già liquidato.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità deve essere poi accolta la domanda di rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino alla data del deposito della sentenza, essendo il debito risarcitorio un debito di valore; vi è tuttavia da considerare che i valori utilizzati per la valutazione del danno biologico sono già espressi in moneta attualizzata e, pertanto, di fatto, non dovrà procedersi alla rivalutazione.

Non vanno accordati gli interessi compensativi, in quanto l'attore non ha provato - invero - non ha allegato di avere subito ulteriore danno da ritardo, che la rivalutazione non è riuscita a risarcire.

È noto, infatti, che nella obbligazione risarcitoria, che si caratterizza perché di valore, in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto, il principale mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore, e che il debitore è tenuto a reintegrare, è fornito dalla rivalutazione monetaria.

Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi, come chiarito dalle sezioni unite con sentenza n. 1712 del 1995, una mera modalità liquidatoria del possibile danno ulteriore da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, - col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito - solo nei casi in cui la rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che deve esser posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.

Essenziale è, dunque, la allegazione e prova di tale danno (oltre alla citata Cass., cfr. anche Cass. 748/2000, Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002) che si realizza solo se ed in quanto la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui il danneggiato avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo e che richiede, conseguentemente, l'accertamento, anche in base a criteri presuntivi, della sua concreta esistenza.

Ora nel caso di specie, invero l'attore non ha neppure allegato ciò, come già detto, e pertanto non gli competeranno gli interessi compensativi.

Spetteranno invece sulle superiori somme gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Le spese mediche possono essere liquidate nella misura di € 18,59, come da documentazione presente al fascicolo di parte attrice. Detta somma andrà rivalutata dalla data del fatto e sulla stessa calcolati gli interessi secondo il criterio sancito dalle sezioni Unite della Suprema Corte con la decisione 1972/1993.

Non può, invece, essere accolta la domanda relativa ai danni subiti dall'autovettura.

12

Invero, i testi di parte attrice si sono limitati, sul punto a confermare la circostanza articolata a tenore della quale la vettura aveva subito "ingenti danni", senza riferire nulla sullo stato della stessa (in particolare se fosse o meno marciante, e quali parti si presentassero danneggiate).

Il teste Musumeci, perito assicurativo, ha confermato il preventivo in atti ed ha dichiarato di aver stimato i danni solo sulla base del valore commerciale della vettura al momento della perizia, perché i danni risultavano di gran lunga maggiori.

Deve rilevarsi, tuttavia, che detta perizia è stata redatta (secondo quanto risulta dalla copia presente in atti) in data 1.7.2005 ovvero quasi tre anni dopo il sinistro. Nella stessa, inoltre, nessuna indicazione è fornita sugli specifici danni, essendosi il perito limitato da affermare "vettura in esame fuori valutazione. Dato il discreto stato d'uso, da un'indagine sul mercato italiano si dà una valutazione commerciale di € 800,00. Qualora il veicolo verrà demolito, sono altresì da tenere in considerazione eventuali spese di irradiazione e demolizione sullo stesso, quantificabili in € 70,00 circa ed eventuali spese per l'acquisto di altro veicolo (passaggio di proprietà) quantificabile in € 350,00 circa". Il perito ha aggiunto, inoltre, indicazioni sulla copertura assicurativa e sul periodo in cui la stessa non è stata goduta.

Appare evidente che, in assenza di qualunque riscontro relativo allo stato della vettura dopo il sinistro (fotografie o relazioni redatte da autorità competenti) non è possibile, sulla base della sola conferma fornita dai testi sugli "ingenti danni" e sul contenuto della perizia (atteso il tempo trascorso dal fatto e la genericità della stessa) riconoscere i danni richiesti dall'attore. Va rilevato, sul punto, che il perito si è limitato, di fatto, a stimare nel 2005 il valore della vettura (della quale, peraltro, ha riscontrato il "discreto stato") e che, in ogni caso, nessuna prova ha fornito l'attore sulla rottamazione né sull'acquisto di altra vettura né sulla inoperatività della copertura assicurativa. Pertanto, la domanda avanzata dall'attore può essere accolta nei limiti di € 3.160,55, già rivalutate oltre € 18,59 per spese mediche da rivalutarsi dal 17.11.2001 e con gli interessi calcolati secondo il criterio già ricordato.

Su tali somme spetteranno gli interessi dalla sentenza al soddisfo.

Le spese, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico del Comune, tenendo presente che nei giudizi di risarcimento del danno i compensi devono essere liquidati avendo riguardo alla somma liquidata e non a quella richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di risarcimento danni promossa da Natalotto Antonino nei confronti della Provincia Regionale di Messina con atto di citazione notificato il 27.7.2005

1) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara che il sinistro per cui è causa è esclusivamente ascrivibile alla convenuta Provincia Regionale di Messina e, pertanto, condanna quest'ultima al risarcimento in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi € 3.160,55, già rivalutate ed oltre € 18,59 per spese mediche da rivalutarsi dal 17.11.2002 e con gli interessi come in motivazione, il tutto oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;

090 6783287


2) condanna la Provincia Regionale di Messina convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in complessivi € 3367,12 di cui € 209,12 per spese, € 1998,00 per diritti ed € 1160,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e le spese di cui come liquidate per anticipazione.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Messina, 11.10.2010

IL GIUDICE

(dott.ssa Viviana Cusolito)



Deposito in cancelleria il 12.10.2010

IL CANCELLIERE D.D.
(Marta Carmelina)
Marta